

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 19 APRILE 2007:**

**Modifica degli articoli 11, 19, 23 e 24 dello statuto sociale, anche in adeguamento ad alcune delle disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006.**

---

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A.  
sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui al punto 3 dell'Ordine del  
Giorno all'Assemblea – Parte Straordinaria – degli Azionisti convocata il giorno 19  
aprile 2007 in prima convocazione e 20 aprile 2007 in seconda convocazione,  
redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, e 92 del Regolamento Consob approvato con  
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche**

Signori Soci,

ci riferiamo all'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno per rammentarVi che il Decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, entrato in vigore il 25 gennaio 2007 ha modificato la c.d. "Legge di Tutela del Risparmio" (n. 262 del 28 dicembre 2005) che era già intervenuta, tra l'altro, con numerose modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), disponendo che le Società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del citato decreto, devono adeguare il proprio atto costitutivo e lo Statuto Sociale alla legge n. 262/2005 e al Decreto n. 303/2006, entro il prossimo 30 giugno 2007.

Detto Decreto ha inoltre disposto che, per alcuni aspetti introdotti dalla citata normativa, la Consob emani alcuni Regolamenti attuativi entro il prossimo 31 marzo 2007.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, valutato l'impatto delle nuove norme sulla Società, con particolare riferimento alla nuova figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, propone di deliberare le modificazioni statutarie riportate nel Testo di Statuto che si allega di seguito sub " 1 " - che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto, con il testo contenente le modifiche proposte - e sottopone alla Vostra approvazione le delineate modifiche statutarie.

Le modifiche tengono anche conto delle nuove disposizioni del D.Lgs 303/2006, mentre per le ulteriori modifiche statutarie relative a elezione e composizione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale ed ai nuovi diritti partecipativi degli azionisti c.d. "di minoranza", sembra opportuno attendere, per una specifica determinazione della fattispecie normativa, i Regolamenti attuativi Consob di prossima emanazione ed in discussione al momento della redazione della presente Relazione, sottoforma di "Documenti di consultazione". In parte le proposte modifiche sono anche volte ad introdurre alcune precisazioni di carattere operativo e terminologico, oltre ad alcune modifiche più sostanziali: nel complesso, esse riguardano gli articoli 11, 19, 23 e 24 e vengono di seguito illustrate.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche proposte non facciano, in nessun caso, sorgere alcun diritto di recesso in capo ai Soci che non vi consentano, ai sensi dell'art. 2473 c.c..

**Articolo 11.** Si propone, in ossequio alle modifiche legislative a suo tempo apportate all'art. 2370 2° comma del codice civile, di modificare il testo vigente, nel senso di legittimare l'intervento in Assemblea di coloro che abbiano fatto pervenire alla Società apposita **comunicazione** dell'intermediario almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e di consentire agli Azionisti di mantenere disponibili i titoli rappresentati dalla citata comunicazione.

**Articolo 19.** Al comma 3 si propone un'integrazione in ossequio a quanto stabilito dal TUF, ovvero che il Consiglio d'Amministrazione possa essere convocato anche da **un solo** Sindaco Effettivo.

**Articolo 23.** Si propone di rendere più agevole l'iter modificativo della Statuto e pertanto di riformulare il comma 3 e di confermare al Consiglio la facoltà di procedere agli adeguamenti dello Statuto che si rendano necessari in ossequio ad intervenute disposizioni normative, abrogando la qualificazione "**imperative**" presente nel testo in vigore, ferma restando la competenza dell'Assemblea Straordinaria.

**Articolo 24.** Si propone di inserire nell'articolo in questione, come richiesto dal TUF, quanto previsto circa la nuova figura del **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari**, prevedendo espressamente di indicare nello Statuto i requisiti professionali che lo stesso deve possedere e le modalità di nomina e durata in carica. Risulta riformulata la lettera e) ed aggiunta la lettera f) al citato articolo.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **Proposta di deliberazione**

"L'Assemblea degli azionisti di Mediolanum S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle proposte di modifica dello Statuto Sociale e di quanto già deliberato ai punti che precedono relativamente all'articolo 6) (Capitale Sociale),


delibera

1. di modificare gli articoli 11, 19, 23 e 24 dello Statuto sociale vigente come risulta dal testo di Statuto allegato ed illustrato nella Relazione degli Amministratori;
2. di conferire disgiuntamente al Vice Presidente, al Vice Presidente Vicario e all'Amministratore Delegato tutti gli occorrenti poteri per provvedere a quanto

necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.”

Basiglio, Milano 3, li 1 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Ruozi



2

**MEDIOLANUM S.P.A.**

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
<p><b>ASSEMBLEA</b></p> <p><b>Articolo 11)</b> Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione dell'apposita certificazione.</p>	<p><b>ASSEMBLEA</b></p> <p><b>Articolo 11)</b> Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare. Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.</p>
<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>Articolo 19)</b> 1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. 2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale. 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da almeno due sindaci effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati.</p>	<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>Articolo 19)</b> 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.</p>

<p>4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.</p>	<p>4.</p> <p>INVARIATO</p>
<p><b>Articolo 23)</b></p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda;</li> <li>- accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) (quale ne sia la durata);</li> <li>- operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate;</li> <li>- concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni;</li> <li>- acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura;</li> <li>- operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare;</li> <li>- concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate;</li> <li>- nomina del Direttore Generale.</li> </ul> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la</p>	<p><b>Articolo 23)</b></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al</p>

<p>Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;</li> <li>- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni <b>normative</b>;</li> <li>- l'emissione di obbligazioni non convertibili nel limite non eccedente il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria.</li> </ul> <p>E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.</p>	<p>fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative e l'emissione di obbligazioni non convertibili nel limite non eccedente il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.</p>
<p><b>Articolo 24)</b></p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>	<p><b>Articolo 24)</b></p> <p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.</p> <p>Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.</p> <p>I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;</p> <p>b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;</p> <p>c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;</p> <p>d) può nominare <u>Direttori</u>, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di</p>



Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.  
Il Consiglio provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.